



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

---

### ORDINANZA NUM. GENERALE N. 8 / 2024

**Numero di Servizio 4 DEL 23/01/2024**

**OGGETTO:** S. P. N° 102/II - TRATTO COMPRESO TRA LA PROGRESSIVA KM. 0+350 CIRCA, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PATERNO'.

ORDINANZA PER LA ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' E DEL DIVIETO DI SORPASSO, (FASE 1, DAL GIORNO 1 AL GIORNO 75), CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, DELLA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE SUD-NORD, CON LA DEVIAZIONE DEL TRANSITO SULLA CORSIA DI MARCIA NORD-SUD E CON DEVIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NORD-SUD, ALL'INTERNO DELLA SEMICORONA GIRATORIA DELLA COSTRUENDA ROTATORIA, (FASE 2 DAL GIORNO 76 AL GIORNO 90) E CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, DELLA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE SUD-NORD, CON LA DEVIAZIONE DEL TRANSITO SULLA CORSIA DI MARCIA NORD-SUD E CON DEVIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUD-NORD, ALL'INTERNO DELLA SEMICORONA GIRATORIA DELLA COSTRUENDA ROTATORIA, (FASE 3 DAL GIORNO 91 AL GIORNO 105), CON DECORRENZA IMMEDIATA E PER LA DURATA DI GIORNI CENTOCINQUE CONSECUTIVI.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTI:**

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e ss.mm.ii..
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e ss.mm.ii..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

**PREMESSO che:**

- Con istanza del 22/12/2023 protocollo n° RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\P\2023\0000325, acquisita al protocollo generale n° 70919 del 22/12/2023, presentata dall'Ing. Infantino Maurizio, nella qualità di Responsabile della Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture - Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria – Progetti Sicilia Orientale, della R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Catania, alla Piazza Giovanni XXIII, Stazione FS, in ordine ai lavori dell'asse ferroviario “Palermo-Catania-Messina”, raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova, con la quale ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza, per il tratto della S. P. n° 102/II, compreso tra la progressiva Km. 0+350 circa e la progressiva Km. 0+250 circa, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Peternò, con decorrenza immediata e per la durata di giorni centocinque consecutivi, l'esecuzione delle tre fasi di lavoro, in ordine alla realizzazione dell'asse ferroviario “Palermo-Catania-Messina”, raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova, giusta convenzione n° 23/2018.

**VERIFICATO che:**

- La S. P. n° 102/II, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all'esterno del centro abitato del Comune di Peternò, così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitan n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S. P. n° 102/II, come strada di tipo “F” strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e ml. 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

**ATTESO che:**

- Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla suddetta richiesta di ordinanza lungo il tratto della S. P. n° 102/II, con decorrenza immediata e per la durata di giorni centocinque consecutivi, l'esecuzione delle tre fasi di lavoro, in ordine alla realizzazione dell'asse ferroviario “Palermo-Catania-Messina”, raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova, giusta convenzione n° 23/2018.
- In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S. P. n° 102/II, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Peternò, così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l'emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettere a) e b) del predetto Codice della Strada.

**VISTI:**

- Gli articoli n° 5, 6, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.
- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

## O R D I N A

per i motivi esposti, ai sensi dell’articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell’articolo n° 6 comma 4 lettere a) e b) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, per il tratto della S. P. n° 102/II, compreso tra la progressiva Km. 0+350 circa e la progressiva Km. 0+250 circa, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Peternò, con decorrenza immediata e per la durata di giorni centocinque consecutivi, l’esecuzione delle tre fasi di lavoro di seguito riportate, in ordine alla realizzazione dell’asse ferroviario “Palermo-Catania-Messina”, raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova, giusta convenzione n° 23/2018.

➤ **FASE 1: (dal giorno 1 al giorno 75)**

- Istituzione del limite massimo di velocità pari a 20 Km./h..
- Istituzione del divieto di sorpasso, per tutte le categorie di veicoli.
- Obbligo di regolamentare la circolazione stradale dei mezzi d’opera che manovrano in prossimità del cantiere, a mezzo di movieri.

➤ **FASE 2: (dal giorno 76 al giorno 90)**

- Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, della corsia di marcia in direzione sud-nord, con la deviazione del transito sulla corsia di marcia nord-sud e con deviazione della circolazione stradale nord-sud, all’interno della semicorona giratoria della costruenda rotatoria.

➤ **FASE 3: (dal giorno 91 al giorno 105)**

- Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, della corsia di marcia in direzione sud-nord, con la deviazione del transito sulla corsia di marcia nord-sud e con deviazione della circolazione stradale sud-nord, all’interno della semicorona giratoria della costruenda rotatoria.

Dovrà essere garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti ed ai titolari delle attività commerciali, eventualmente esistenti lungo tutto il tratto della S. P. n° 102/II, oggetto della presente ordinanza.

A tal fine, la R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L’apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale e per cantieri, che comporterà:

- 1) La collocazione nel tratto interessato, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del

22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

- 2) La delimitazione dell'area, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.
- 3) La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente ed il suo ripristino a fine lavori.
- 4) Il posizionamento, nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area interessata dai lavori di scavo, di adeguati segnali di preavviso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- 5) In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 20 Km./h. ed il divieto di sorpasso.

L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica sopra richiamata.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'articolo n° 80 comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Tutta la segnaletica stradale sarà posta in opera a cura e spese della Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture - Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria – Progetti Sicilia Orientale, della R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Catania, alla Piazza Giovanni XXIII, Stazione FS, rappresentata dall'Ing. Infantino Maurizio, sotto la propria responsabilità e sotto la supervisione del Comando di Polizia Municipale territorialmente competente e della Polizia Provinciale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10 Luglio 2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi. Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere opportunamente oscurata.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale, al Sindaco del Comune di Paternò, nonché a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale online di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

**Istruttore**

Elio Saitta

**Il Dirigente del Servizio**

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.